




Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



2/2024

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “*Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI</p> <p><i>RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS</i></p> <p><i>CORPORATE CRIMINAL LIABILITY</i></p>	<p>Interesse, vantaggio e un'aporia apparente</p> <p><i>Interés, ventaja y una aparente aporía</i></p> <p><i>Interest, Benefit and an Apparent Aporia</i></p> <p>Francesco Mucciarelli</p>	<p>1</p>
<p>DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p><i>DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</i></p> <p><i>CRIMES AGAINST THE PUBLIC ADMINISTRATION</i></p>	<p>Sui possibili significati del nuovo art. 314-bis c.p.</p> <p><i>Sobre los posibles significados del nuevo artículo 314-bis del código penal italiano</i></p> <p><i>On the Possible Meanings of the New Article 314-bis of the Italian Penal Code</i></p> <p>Sergio Seminara</p>	<p>21</p>
<p>BENI CULTURALI E TUTELA PENALE</p> <p><i>PATRIMONIO CULTURAL Y PROTECCIÓN PENAL</i></p> <p><i>CULTURAL HERITAGE AND CRIMINAL PROTECTION</i></p>	<p>False informazioni per ottenere il reddito di cittadinanza o l'assegno d'inclusione, nel groviglio della disciplina sulle indebite percezioni</p> <p><i>Información falsa para obtener la renta de ciudadanía o el cheque de inclusión</i></p> <p><i>False Information to Obtain Citizenship Income or Inclusion Allowance</i></p> <p>Ignazio Giacona</p>	<p>32</p>
<p>BENI CULTURALI E TUTELA PENALE</p> <p><i>PATRIMONIO CULTURAL Y PROTECCIÓN PENAL</i></p> <p><i>CULTURAL HERITAGE AND CRIMINAL PROTECTION</i></p>	<p>La Corte EDU sulla confisca obbligatoria di beni culturali illecitamente esportati: la vicenda dell'Atleta vittorioso'</p> <p><i>La Corte EDH sobre la confiscación obligatoria de bienes culturales exportados ilegalmente: el caso del 'Atleta victorioso'</i></p> <p><i>The ECtHR on Mandatory Confiscation of Unlawfully Exported Cultural Property: The 'Getty Bronze' Case</i></p> <p>Arianna Visconti</p>	<p>45</p>
<p>BENI CULTURALI E TUTELA PENALE</p> <p><i>PATRIMONIO CULTURAL Y PROTECCIÓN PENAL</i></p> <p><i>CULTURAL HERITAGE AND CRIMINAL PROTECTION</i></p>	<p>La vittima nei reati contro il patrimonio culturale: un'ermeneutica guidata dalla giustizia riparativa</p> <p><i>La víctima en los delitos contra el patrimonio cultural: una hermenéutica guiada por la justicia reparadora</i></p> <p><i>The Victim in Crimes Against Cultural Heritage: An Interpretation Guided by Restorative Justice</i></p> <p>Andrea Perruccio</p>	<p>66</p>

NOTE A SENTENZA	Mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli, colpevolezza ed irretroattività (a proposito di una sentenza “storica”)	87
<i>COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA</i>	<i>Cambios jurisprudenciales desfavorables, culpabilidad e irretroactividad (a propósito de una sentencia “histórica”)</i>	
<i>NOTES ON JUDGMENTS</i>	<i>Unfavorable Case Law Changes, Culpability, and Non-Retroactivity (Regarding an “Historic” Judgment)</i>	
	Francesco Palazzo, Roberto Bartoli	
	<i>Another brick in the wall: individualizzazione della pena e illegittimità dei limiti al giudizio di bilanciamento</i>	94
	<i>Otro ladrillo en el muro: individualización de la pena e inconstitucionalidad de los límites al juicio de ponderación</i>	
	<i>Another Brick in the Wall: Individualization of the Sentence and the Unconstitutionality of Limits on the Balancing Judgment</i>	
	Alain Maria Dell’Osso	
	Sulla responsabilità penale del Comandante che conduca in Libia i migranti soccorsi in mare: il caso ASSO 28	112
	<i>Sobre la responsabilidad penal del Capitán que lleva a los migrantes rescatados en el mar a Libia: el caso ASSO 28</i>	
	<i>On the Criminal Liability of the Captain Who Returns Rescued Migrants to Libya: The ASSO 28 Case</i>	
	Cecilia Pagella	
IL FOCUS SU...	L’aiuto medico a morire alla prova dell’argomento del pendio scivoloso	129
<i>FOCUS SOBRE...</i>	<i>La ayuda médica para morir a prueba del argumento de la pendiente resbaladiza</i>	
<i>FOCUS ON...</i>	<i>Physician-Assisted Dying and the Challenge of the Slippery Slope Argument</i>	
	Damiano Canale	
	La “storia infinita” del sindacato sulla proporzionalità della pena	142
	<i>La “historia interminable” del control sobre la proporcionalidad de la pena</i>	
	<i>The “Never-Ending Story” of Judicial Review on the Proportionality of Punishment</i>	
	Gabriele Pontepino	
	ChatGPT bocciato all’esame di Diritto processuale penale	183
	<i>ChatGPT reprobado en el examen de Derecho Procesal Penal</i>	
	<i>ChatGPT Failed the Criminal Procedure Law Exam</i>	
	Diego Amidani	

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI
RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY

- 1 **Interesse, vantaggio e un'aporia apparente**
Interés, ventaja y una aparente aporía
Interest, Benefit and an Apparent Aporia
Francesco Mucciarelli

Interesse, vantaggio e un'aporia apparente

Interés, ventaja y una aparente aporía

Interest, Benefit and an Apparent Aporia

FRANCESCO MUCCIARELLI

*Professore associato di Diritto penale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano
francesco.mucciarelli@unibocconi.it*

RESPONSABILITÀ DA REATO
DEGLI ENTI

RESPONSABILIDAD PENAL
PERSONAS JURÍDICAS

CORPORATE CRIMINAL
LIABILITY

ABSTRACTS

I criteri ascrittivi della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 (interesse e vantaggio) sono stati oggetto di prolungato dibattito teorico-pratico, sia per individuarne la rispettiva portata, sia (soprattutto) al fine di stabilirne il carattere cumulativo o alternativo. Le soluzioni interpretative finora proposte danno luogo a un'apparente antinomia, superabile tramite argomenti logico-sistematici miranti a evitare forzature ermeneutiche, delineando compiutamente anche i rapporti tra le due nozioni.

Los criterios de atribución de responsabilidad penal a las entidades conforme al Decreto Legislativo n.º 231/2001 (interés y ventaja) han sido objeto de un prolongado debate teórico-práctico, tanto para definir su respectivo alcance como para, sobre todo, establecer si su carácter es cumulativo o alternativo. Las soluciones interpretativas propuestas hasta ahora dan lugar a una aparente antinomia, superable mediante argumentos lógico-sistemáticos destinados a evitar forzamientos hermenéuticos, delineando también de manera completa las relaciones entre las dos nociones.

The criteria for attributing corporate criminal liability under Legislative Decree No. 231/2001 (interest and benefit) have been the subject of prolonged theoretical and practical debate, both in terms of defining their respective scope and, more importantly, determining whether they should be considered cumulatively or alternatively. The interpretative solutions proposed thus far have led to an apparent antinomy, which can be overcome through logical-systematic arguments aimed at avoiding interpretative distortions, while also fully delineating the relationship between the two concepts.

SOMMARIO

0. Premessa: la disposizione e l'apparente aporia. – 1. Il criterio ascrittivo dell'interesse o del vantaggio. – 2. La forma dell'(apparente) inconciliabilità. – 3. Le letture ortopediche. – 4. Specificità della fattispecie ascrittiva: l'interesse e il vantaggio. – 4.1. In particolare: l'interesse. – 4.2. In particolare: il vantaggio. – 4.2.1. Vantaggio "fortuito", valenza sistematica e apparenza dell'aporia. – 5. Una conclusione.

0.

Premessa: la disposizione e l'apparente aporia.

Superata nella prassi da un aggiustamento interpretativo (v. *infra* § 3), l'(apparente) antinomia tra le proposizioni costitutive del primo comma primo alinea e del secondo e ultimo comma dell'art. 5 d.lgs. 231/01¹ suggerisce qualche notazione per verificare se, muovendo da una diversa prospettiva, una considerazione ulteriore possa condurre a una ricostruzione ermeneutica esente dalle forzature presenti nelle soluzioni prospettate.

Conviene dapprima fissare – in modo che si confida preciso – i termini dell'aporia, dando poi conto delle linee essenziali delle letture sin qui offerte dalla riflessione dottrinale e giurisprudenziale². Sintetizzati quindi i tratti essenziali che connotano i termini *interesse* e *vantaggio*, si cercherà di mostrare come proprio dall'analisi degli stessi emerga un profilo peculiare che, combinando sul piano logico-sistematico i significati dei termini in discorso, autorizza a ritenere soltanto apparente la cennata contraddizione, presentandosi così la norma nella sua piena coerenza, funzionale al suo cruciale ruolo ascrittivo del fatto illecito all'ente.

1.

Il criterio ascrittivo dell'interesse o vantaggio.

Concentrato sul valore semantico dei termini *interesse* e *vantaggio*, il canone fissato dal primo comma, primo alinea dell'art. 5 d.lgs. 231/01 (da combinare logicamente con la previsione del secondo e ultimo comma della disposizione medesima) stabilisce sul versante oggettivo il meccanismo attraverso il quale l'ente vede evocata la propria responsabilità: in questo senso, per riconoscimento pressoché unanime, esso viene inteso come criterio obiettivo di ascrizione collegato al reato-presupposto commesso dal soggetto qualificato ai sensi delle lettere a) e b) dello stesso art. 5³. Còlto sul piano generale, il ricordato canone mostra la descritta funzione ascrittiva in tutta la sua valenza: a vedere bene, che il reato-presupposto debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente perché di quest'ultimo sia evocabile la responsabilità fa assurgere tale connessione a condizione costitutiva dell'illecito, non essendo altrimenti configurabile – stante l'assetto normativo disegnato dal d.lgs. 231/01 – alcun addebito.

Se, da un lato, il canone dell'interesse/vantaggio è condizione costitutiva della responsabilità, dall'altro esso è il criterio di collegamento tra il fatto (il reato-presupposto) obiettivamente condizionante la punibilità (se il reato-presupposto non è stato commesso, anche soltanto nella forma del tentativo, la persona giuridica non è assoggettabile a sanzione) e l'ente stesso, non per ciò solo e in modo automatico punibile, posto che ad esso dovrà comunque essere addebitata (rimproverata) la colpa di organizzazione⁴, così come affermato anche dalla giurisprudenza più avvertita⁵. Colpa che, consistendo in sostanza estrema in un deficit organizzativo, esprime altresì la colpevolezza della persona giuridica che, data la natura di quest'ultima, rimane radicalmente priva di qualunque componente psicologica, presentandosi al contrario come obiettiva (quasi materiale) difformità riscontrabile comparando l'assetto organizzativo dell'ente coinvolto nella vicenda processuale con quello richiesto come idoneo secondo i para-

¹ Per autorevole dottrina il disallineamento delle formule costituisce «non trascurabile elemento di asimmetria» (così PALIERO (2004), p. 24), mentre per altra e non meno autorevole voce la disposizione dà vita a una «disciplina tortuosa e insoddisfacente» (così ALESSANDRI (2009) p. 341).

² Per una completa ricostruzione del dibattito, v. DROSI (2022), p. 1.

³ In proposito v. BARTOLI (2020), p. 171 e p. 186; D'ARCANGELO (2020) p. 109 e p. 119; DE SIMONE (2021), p. 267. In giurisprudenza, *ex multis* e più di recente, Cass. pen., Sez. IV, 17.4.2024, n. 22586; Cass. pen., Sez. IV, 9.1.2024, n. 1971; Cass. pen., Sez. IV, 30.6.2022, n. 33976; Cass. pen., Sez. IV, 26.1.2022, n. 39615; Cass. pen., S.U., 24.4.2014, n. 38343.

⁴ Sul punto, per tutti, v. PALIERO (2021), p. 64; C.E. PALIERO (2018), p. 175; PALIERO e PIERGALLINI (2006), p. 167.

⁵ Si veda, in particolare, Cass. pen., Sez. VI, 11.11.2021, n. 23401, in *questa Rivista*, 20 giugno 2022, annotata da PIERGALLINI (2022), p. 76, e Fusco e PALIERO (2022), p. 115. Per un commento alla decisione richiamata, v. inoltre BIANCHI (2022), p. 87. Si vedano altresì Cass. pen., Sez. IV, 9.1.2024, n. 1971; Cass. pen., Sez. IV, 30.6.2022, n. 33976; Cass. pen., Sez. IV, 15.2.2022, n. 18413; Cass. pen., Sez. IV, 8.1.2021, n. 32899.

metri generali stabiliti dal d.lgs. 231/01.

Nella sua funzione ascrivibile, la regola esprime altresì la ragione stessa del punire, il fondamento profondo di tale scelta: per un verso, le nozioni di interesse e di vantaggio comprendono infatti il riflesso del reato-presupposto nel suo riverberarsi sull'ente, destinatario dei benefici rivenienti dalla realizzazione del fatto penalmente rilevante, mentre, per l'altro, esse rimandano alle dinamiche interne dell'ente, orientate al perseguimento del profitto a qualunque costo (compresa la commissione di un illecito penale), orientamento che proprio nell'interesse e nel vantaggio trova il suo oggetto e il suo scopo e che si svela come momento genetico dei comportamenti devianti complessivamente riconducibili al fenomeno della criminalità d'impresa.

In questo senso, del tutto condivisibile la lucida notazione secondo la quale il canone in discorso esprime «un collegamento strumentale di tipo utilitaristico tra reato ed ente»⁶ e nel contempo di carattere strutturale⁷, costituendo così un criterio selettivo funzionale a cogliere il profilo cruciale della devianza d'impresa (il perseguimento del beneficio che l'ente può ritrarre dall'illecito). Ne segue che tale orientamento al profitto finisce con l'essere inteso come requisito oggettivo della condotta⁸.

Come anticipato, il presente criterio ascrivibile ha natura oggettiva, che non dipende certo dalla giustapposizione con quello “soggettivo” ricavabile dal disposto delle lettere a) e b) dello stesso primo comma dell'art. 5, quest'ultimo inerendo alla circostanza che, per fondare la responsabilità dell'ente, il reato-presupposto “deve” essere commesso da persone fisiche in rapporto qualificato con l'ente stesso⁹. Essa riposa bensì sul suo carattere intrinseco, espressiva della connessione tra il beneficio divisato/conseguito e l'ente beneficiario, connessione strutturalmente oggettiva e che svolge un ruolo insieme fondante e delimitativo nell'economia della responsabilità della persona giuridica.

Fondante perché a tale connessione è collegata la ragione stessa del punire; delimitativa della responsabilità perché, ove faccia difetto, viene meno l'ascrivibilità all'ente e dunque la responsabilità di quest'ultimo. A conterminare l'area della responsabilità contribuisce però in modo essenziale anche il disposto del secondo comma dell'art. 5, per il quale «l'ente non risponde» quando i soggetti qualificati autori del reato-presupposto «hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Letta contestualmente alla previsione del primo comma primo alinea, la disposizione del secondo comma potrebbe apparire una superfetazione inutile, se non fosse per la presenza dell'aggettivo *esclusivo* apposto ad *interesse*: in assenza di tale precisazione la lettura in negativo del primo comma primo alinea, dal quale si ricava agevolmente *ex se* che l'assenza di interesse o vantaggio fa venir meno l'ascrivibilità del fatto all'ente, avrebbe potuto generare incertezze sulle ipotesi nelle quali a tale interesse si affiancasse anche quello di terzi. Perplexità che avrebbero potuto essere tuttavia superate sul piano interpretativo, posto che, letta in negativo, la clausola del primo comma primo alinea suona a un dipresso così: l'ente non è responsabile se i reati non sono commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, assunto normativo che autorizza la conclusione che un interesse o un vantaggio del medesimo, quand'anche marginali e concorrenti con quelli di terzi, sarebbero stati comunque bastevoli.

Tanto rilevato, la vigente formulazione ha il pregio di rendere non confutabile la conclusione poc'anzi accennata, posto che l'aggettivo *esclusivo* implica che soltanto la totale assenza di qualunque (ancorché minimo) interesse per l'ente determina il venir meno della condizione fondativa dell'ascrizione di responsabilità.

Se dal punto di vista fin qui considerato la specificazione in discorso si rivela senz'altro proficua, non altrettanto può dirsi notando che nel secondo comma dell'art. 5 manca qualsivoglia riferimento al profilo del vantaggio. L'evidente asimmetria fra le previsioni del primo comma primo alinea e del secondo comma – ampiamente notata¹⁰ – apre scenari interpretativi molteplici, rilevanti anche in relazione al significato da attribuire alla nozione di *vantaggio* in sé considerata, come si cercherà di mostrare in seguito esaminando analiticamente quest'ultimo estremo.

⁶ BARTOLI (2020), p. 171.

⁷ V. ancora BARTOLI (2020), p. 174.

⁸ In questo senso DE VERO (2008), p. 156.

⁹ In dottrina v., per tutti, D'ARCANGELO (2020), p. 109; in giurisprudenza, per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 19.1.2021, n. 15543.

¹⁰ Per un'esauritiva ricognizione v. ancora DROSI (2022), p. 1.

2. La forma dell'(apparente) inconciliabilità.

Cruciale per il suo ruolo di criterio ascrittivo del fatto illecito all'ente, l'art. 5 d.lgs. 231/01 si compone di due proposizioni fra loro tuttavia (almeno all'apparenza) logicamente non conciliabili.

Il primo comma primo alinea della disposizione stabilisce la condizione dell'iscrizione e la individua nella circostanza che il reato-presupposto sia stato commesso nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente (dai soggetti nominativamente determinati dallo stesso art. 5 co. 1), sicché il dato letterale suggerisce che *interesse* e *vantaggio* costituiscano criteri di attribuzione fra loro alternativi.

Il secondo comma del medesimo art. 5, inteso a descrivere la situazione opposta – quella nella quale non v'è iscrizione del fatto all'ente –, la subordina alla insussistenza di un *interesse* (anche eventualmente soltanto concorrente): tale circostanza viene espressa attraverso una formula linguistica polarizzata sull'agente qualificato, rispetto al quale si contempla l'ipotesi che egli abbia agito per un interesse esclusivo proprio o di terzi (rispetto all'ente stesso).

La proposizione, nella quale consiste il ricordato secondo comma, non contiene però alcun riferimento al termine *vantaggio*. Sicché, stando al dato letterale (che pur sempre costituisce canone ermeneutico primario *ex* art. 12 disp. sulla legge in generale e che, comunque, rappresenta per la materia penale un non valicabile limite esegetico¹¹), sembra difficile negare che per la non iscrizione del fatto illecito sia bastevole esclusivamente la mera *non sussistenza* di un *interesse* per l'ente (ovvero, il che è lo stesso sul piano logico-semantico, che l'*interesse*, di cui il reato-presupposto è espressione, sia del tutto alieno rispetto all'ente), mentre *nulla* è previsto con riferimento all'eventualità del *vantaggio*.

Rilevato che alle differenti formule adoperate nel primo e nel secondo comma in ordine al collegamento/non collegamento del fatto illecito (rispettivamente «l'ente è *responsabile*», «l'ente *non risponde*») non può attribuirsi un diverso valore semantico, pacifico essendo che entrambe le proposizioni consistono in una ipotetica del tipo elementare (“se ... allora...”) che afferma ovvero smentisce il rapporto di riferibilità all'ente dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la riduzione di tali proposizioni alla loro struttura essenziale ne mostra la logica inconciliabilità: per 5^{co1} si ha infatti «**A se I ovvero se V**», mentre per 5^{co2} si ha invece «**non-A se non-I**» [dove **A** sta per iscrizione, **I** per interesse dell'ente e **V** per vantaggio dell'ente].

Riducendo ulteriormente:

- proposizione α (= 5^{co1}): **A se I ovvero se V**
- proposizione β (= 5^{co2}): **non-A se non-I**

Siffatto assetto è però logicamente inconsistente in quanto alla proposizione α dovrebbe specularmente corrispondere nella proposizione β il suo opposto simmetrico (cioè **non-A se non-I ovvero se non-V**): ma così non è perché in β manca qualunque previsione in ordine al *vantaggio*, termine al quale non è possibile attribuire – stante la sua non-presenza nel dato normativo colto nella sua obiettività – alcun valore significativo in relazione alla non iscrizione del fatto illecito all'ente (che è il giudizio che deve essere formulato utilizzando il criterio espresso dalla proposizione β).

A conferma della inconciliabilità logica delle proposizioni α e β (bastevole essendo per ora accertare la menzionata condizione di non coerenza di proposizioni che costituiscono la medesima disposizione di legge) è sufficiente osservare lo sviluppo delle formule normative muovendo da V. Per tal modo si avrà:

se non-V e se I, allora A (asserzione coerente tanto con 5^{co1} quanto con 5^{co2}, posta l'alternatività dei requisiti in 5^{co1} e la sufficienza del solo interesse in 5^{co2})

Nel silenzio della disposizione, assegnando alternativamente a V (*rectius*: alla sussistenza di V) rilevanza (V^R) ovvero non rilevanza (V^{nonR}) ai fini dell'iscrizione, si avrà:

¹¹ Indipendentemente dal nominalistico dibattito sulla natura penale, amministrativa o di genere ulteriore della responsabilità *ex* d.lgs. 231/01, non è però questionabile che i canoni ermeneutici non possano essere diversi da quelli della *matière pénale*, alla quale la disciplina sicuramente appartiene, come attestato da Corte cost., sent. 104/2014.

- **se V^R e se non-I, allora A** (prima ipotesi: coerente con α , ma non con β)
- **se V^{nonR} e se non-I, allora non-A** (seconda ipotesi: coerente con β , ma non con α)

Si osservi ora che la conclusione della prima ipotesi (corrispondente alla proposizione α) è asserzione coerente con 5^{co1} , posta l'alternatività dei requisiti in 5^{co1} letti *a contrario*, ma non lo è con 5^{co2} , considerato che 5^{co2} non assegna esplicitamente alcun valore al solo *vantaggio*, concentrando ed esaurendo tutta la sua portata definitoria nell'*interesse*.

Correlativamente, l'esito della seconda ipotesi (congruente con la proposizione β) dà luogo a un risultato conseguente con 5^{co2} , ma contraddittorio con 5^{co1} per i medesimi argomenti appena sopra evidenziati in relazione alla prima ipotesi (ma letti ora in modo speculare inverso).

Sviluppando ulteriormente la questione, è agevole osservare come, all'interno di un costruito normativo unitario (l'art. 5 complessivamente considerato), il nucleo del problema si riduce essenzialmente alla presenza, nella proposizione costituente il primo comma primo alinea, del termine *vantaggio* in funzione autonoma rispetto a *interesse* e, come tale, idonea a fondare l'ascrizione del fatto illecito all'ente e, contemporaneamente, all'assenza del medesimo termine (*vantaggio*) nel secondo comma dello stesso art. 5, che quindi limita alla sola assenza dell'*interesse* per l'ente la condizione per la non ascrizione a quest'ultimo dell'illecito commesso.

Né sembra revocabile in dubbio che alla regola dettata da 5^{co1} (che fissa il criterio di ascrizione) debba (dovrebbe) corrispondere quella stabilita da 5^{co2} (che determina il criterio di non ascrizione): sul piano logico, infatti, l'assenza delle condizioni che giustificano l'ascrizione (espresse da 5^{co1}) implica il venir meno dell'ascrizione stessa, così come – in corrispondenza speculare inversa – la presenza delle condizioni, all'assenza delle quali l'ascrizione è esclusa (contenuto normativo di 5^{co2}), ha per conseguenza il sussistere dell'ascrizione.

Riprendendo quindi le proposizioni α e β e leggendo ciascuna d'esse secondo un 'canone inverso' (per moto contrario) e speculare, è di evidenza immediata la non conciliabilità logica delle stesse. Infatti:

- proposizione α (per moto contrario): **non-A se non-I ovvero se non-V**
- proposizione β (per moto contrario): **A se I**

Riscrivendo le proposizioni formalizzate, sarebbe come dire che l'ente non risponde se il reato-presupposto è stato commesso non nel suo interesse ovvero non a suo vantaggio (proposizione α in canone inverso, che corrisponde al primo comma dell'art. 5 letto *a contrario*) e, contemporaneamente, che l'ente è responsabile se il reato-presupposto è stato commesso nel suo interesse, irrilevante essendo che ciò sia avvenuto a suo vantaggio oppure no (proposizione β in canone inverso, che corrisponde al secondo comma dell'art. 5, letto anch'esso *a contrario*).

Come ognuno vede, il costruito normativo complessivamente considerato è antinomico in quanto composto da due proposizioni che esprimono due regole fra loro diverse e non conciliabili.

Altrettanto agevole – fin banale a questo punto – la constatazione che è la presenza/assenza del requisito del *vantaggio* (rispettivamente in 5^{co1} e in 5^{co2}) a dar luogo all'inconciliabilità delle disposizioni contemplate dall'art. 5, posto che alcun altro elemento definitorio distingue le proposizioni in discorso sotto il profilo qui rilevante (nessun valore discretivo potendosi nel contesto attribuire – come s'è già segnalato – alla differente formula linguistica impiegata per esprimere il collegamento/non collegamento del fatto illecito all'ente).

Impostando la questione sotto altra forma, non può sfuggire che il costruito precettivo dell'art. 5 (nel suo complesso) diviene indecidibile, sempre a cagione della presenza/assenza del termine *vantaggio* nelle due proposizioni costituenti l'art. 5. Infatti:

- **se non-V e se I, allora A** (implicazione coerente sia con 5^{co1} sia con 5^{co2} : *id est* con 5 nel suo complesso)
- **se V e se non-I, allora A** (ipotesi coerente con 5^{co1} ma non con 5^{co2}) oppure alternativamente **allora non-A** (ipotesi coerente con 5^{co2} ma non con 5^{co1})

Proprio intorno alla presenza/assenza del termine *vantaggio* ruotano le ipotesi interpretative, delle quali si dirà fra breve, sviluppate nel tentativo di superare l'aporia. Le due chiavi di lettura, alle quali il dibattito è in sostanza riconducibile, pur con significative varianti e sfumate

ture, rimangono entrambe all'interno di una prospettiva concentrata unicamente sulla nozione di vantaggio. Si giunge così, da un lato, ad escluderne la valenza, riducendolo a componente quasi insignificante dell'endiadi nella quale viene risolto il primo comma primo alinea; dall'altro, si opera per addizione, integrando in via ermeneutica il secondo comma, leggendolo come se contenesse, seppur implicitamente, un riferimento al termine vantaggio.

Adottando un differente punto di vista e, in particolare, considerando in modo sistematicamente coordinato le nozioni di interesse e vantaggio e tentando di attribuire al lemma *vantaggio* un significato preciso e funzionale nel contesto, si cercherà di mostrare nel prosieguo che l'aporia è soltanto apparente.

3. Le letture ortopediche.

Conviene dare rapido conto delle ipotesi interpretative avanzate per superare l'ambiguità intrinseca della disposizione in discorso¹². In sintesi estrema: da un lato, è stata prospettata una lettura del secondo comma dell'art. 5 che, polarizzando l'attenzione sull'assenza del riferimento alla nozione di vantaggio, pone al centro del criterio ascrittivo nel suo complesso quella di interesse, che diviene così l'unico effettivo parametro di valutazione, riducendo il richiamo al vantaggio a una notazione verbale sostanzialmente inutile e superflua¹³. Significativo osservare che siffatta lettura è funzionale e coerente con la tesi per la quale i termini interesse e vantaggio, impiegati nel primo comma primo alinea, costituiscono un'endiadi (più esattamente una dittologia sinonimica¹⁴).

Dall'altro si colloca la differente interpretazione – maggioritaria in dottrina e accolta dalla giurisprudenza di legittimità¹⁵ – che, richiamando l'esigenza di una lettura sistematica della disposizione, suggerisce di intendere la regola del secondo comma dell'art. 5 in modo coordinato con il contenuto precettivo del primo comma primo alinea del medesimo art. 5, laddove quest'ultimo richiama il requisito del *vantaggio*, che per tal modo verrebbe ad essere, implicitamente ma necessariamente, coordinato con il (“aggiunto” al) dettato del secondo comma.

Nessuna delle due opzioni ermeneutiche riesce però pienamente convincente, posta la natura del problema, consistente – a prima sommaria vista – in un difetto della sintassi normativa capace di dar luogo a un'incoerenza logica apparentemente insuperabile sul piano interpretativo. Ed infatti, seguendo la prima tesi, si finisce con il privare di significato autonomo il termine *vantaggio*, ciò che è impossibile – come si mostrerà in seguito – al cospetto non soltanto del chiaro disposto del primo comma primo alinea, ma anche (e soprattutto) della considerazione complessiva della disciplina del d.lgs. 231/01, tanto sul piano dell'esegesi delle disposizioni, quanto su quello sistematico¹⁶.

Seppur preferibile nel contesto dato, anche la tesi alternativa non risulta del tutto soddisfacente: se è indiscutibile che la sua maggior plausibilità dipende dalla coerenza sistematica del suo esito, è altrettanto non questionabile che a tale esito si giunge attraverso un'operazione additiva, destinata come tale a suscitare perplessità. Ma forse una soluzione ulteriore è prati-

¹² Per un'efficace sintesi delle impostazioni teoriche si veda ancora DROSI (2022), p. 1 e segg. che distingue una prima lettura (“tesi monista”) nella quale si raccolgono le posizioni degli Autori che riducono i termini interesse/vantaggio di cui al primo comma primo alinea a un'endiadi, considerandoli come sinonimi equivalenti; una seconda lettura che valorizza invece l'autonomia dei due termini, ai quali corrispondono prospettive e piani di accertamento differenti (“tesi dualista”) e, infine, una terza lettura (“tesi processualistica”), emersa nella giurisprudenza di merito, che connota il *vantaggio* nella formazione della prova della responsabilità dell'ente come «*elemento apprezzabile ex post ma dimostrativo del suo [id est: dell'ente] interesse ex ante (...) destinato a prendere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma*»: così Trib. Trani, sez. distaccata Molfetta, 11.1.2010, riportato da DROSI. Va notato che la tesi processualistica non tematizza la questione e assume una posizione che in sostanza attribuisce al termine *vantaggio* valenza prevalente rispetto a quella di interesse, posto che detta lettura porta alla ascrivibilità all'ente anche nelle ipotesi in cui vi sia un esclusivo interesse alieno, conclusione inammissibile in quanto in manifesto contrasto con il dato normativo costituito dal secondo comma dell'art. 5.

¹³ Si vedano in questo senso DE MAGLIE, (2001), p. 1348; PULITANÒ (2002), p. 415 e p. 425; SELVAGGI (2006), p. 28.

¹⁴ Si tratta infatti di una dittologia sinonimica in quanto la formula legislativa è costituita da due sostantivi, mentre l'endiadi è propriamente un gruppo formato da nome + aggettivo o da nome + complemento sostituito da una sequenza di due nomi uniti da una congiunzione: cfr. DARDANO e TRIFONE (2010), p. 641.

¹⁵ In questo senso v., in particolare, BARTOLI (2020), p. 190; D'ARCANGELO (2020), p. 120; GIUNTA (2001), p. 35. Pressoché unanime l'orientamento giurisprudenziale per il quale “interesse” e “vantaggio”, anziché costituire un'endiadi, rappresentano concetti giuridicamente distinti: Cass. pen., Sez. IV, 26.1.2022, n. 39615; Cass. pen., Sez. IV, 3.3.2021, n. 22256; Cass. pen., Sez. VI, 19.1.2021, 15543; Cass. pen., Sez. IV, 24.9.2019, n. 43656; Cass. pen., Sez. VI, 25.9.2018, n. 54640; Cass. pen., Sez. IV, 13.9.2017, n. 16713; Cass. pen., Sez. II, 20.12.2005, n. 3615. In questi termini altresì Cass. pen., S.U., 24.4.2014, n. 38343.

¹⁶ Si vedano in questo senso D'ARCANGELO (2020), pp. 120-121; nonché BARTOLI (2020), p. 190 e SGUBBI e ASTROLOGO (2021), p. 211.

cabile, come si cercherà di mostrare trattando del cd *vantaggio fortuito*, la cui configurabilità, possibile soltanto nell'ipotesi di un interesse esclusivo alieno, potrebbe consentire di ritenere che la omessa indicazione del termine vantaggio nel secondo comma risponde a una precisa (e coerente) opzione del legislatore, facendo così venir meno l'aporia (posto che per tal modo si giunge a una definizione della nozione di vantaggio coerente sul piano sistematico e sintatticamente corretta).

Al di là dell'incertezza interpretativa di cui s'è detto, la previsione del secondo comma dell'art. 5 è lineare e non presenta profili critici: soltanto quando l'interesse (o il vantaggio, stando alla più accreditata lettura della norma) sono interamente propri dell'autore del reato o di un terzo viene meno l'ascrivibilità all'ente. Evidente – e razionalmente condivisibile – l'opzione del legislatore, in piena coerenza con l'impianto sistematico del d.lgs. 231/01, che proprio nel beneficio (divisato od ottenuto) dall'ente coglie il tratto essenziale di comportamenti devianti posti in essere nella prospettiva di conseguire il profitto di un'attività d'impresa svolta “a qualunque costo” (compresa la commissione di un reato).

Sicché, *a contrario*, quando tale beneficio faccia difetto, a venir meno è, corrispondentemente, la ragione stessa dell'ascrizione, posto che il fatto di reato non ha motivo di essere rimproverato all'ente.

In siffatta prospettiva non sembra del tutto convincente la tesi, ampiamente sostenuta, che coglie in questo deficit di collegamento la conferma che il reato (*rectius*: il fatto di reato) è attribuito all'ente in ragione dell'immedesimazione organica del medesimo con l'esponente autore del reato¹⁷. A tacer del rilievo che tale inquadramento è difficilmente congruente con le eventualità nelle quali il reato presupposto è realizzato da un soggetto non apicale, a vedere bene l'assenza di qualunque collegamento tra beneficio (divisato o conseguito) derivante dal reato ed ente preclude di per sé sul piano oggettivo la riferibilità del fatto di reato al secondo, prescindendo radicalmente dalla connotazione sul versante soggettivo (*id est*: dei soggetti che hanno commesso il reato), che in tale ottica è del tutto irrilevante se non per il diverso profilo che costoro possono essere, secondo una delle ipotesi contemplate dalla disposizione, i destinatari del beneficio.

Come chiaramente emerge dal dettato normativo, i soggetti, l'interesse esclusivo dei quali determina la non ascrivibilità all'ente, sono individuati secondo due categorie: da un lato coloro che rientrano nell'elencazione contemplata nelle lettere a) e b) del primo comma dello stesso art. 5 (apicali e subordinati), dall'altro, genericamente, i terzi.

Detto che vi è consenso unanime¹⁸, né diversamente potrebbe essere, stante la non equivocità dell'aggettivo *esclusivo*, sul rilievo che anche un interesse (o un vantaggio, sempre stando alla più accreditata delle letture¹⁹) marginale, di entità e valore minimi, quando riferibile all'ente è sufficiente a fondare l'ascrivibilità, la cennata distinzione nelle due categorie sopra ricordate merita un breve commento.

Posto che non v'è dubbio che tanto i soggetti apicali quanto i cd sottoposti sono senz'altro soggetti terzi rispetto all'ente (al di là della figura non più che retorica della immedesimazione organica, ente e apicali sono soggetti giuridicamente e fattualmente autonomi e diversi), la loro enucleazione dal successivo riferimento ai “terzi” finisce con il ridursi a una ridondanza. Ridondanza che trova la propria ragion d'essere nel rilievo che la situazione largamente più frequente, nella quale può verificarsi l'eventualità di un reato-presupposto commesso dal soggetto qualificato non nell'interesse (o a vantaggio) dell'ente, è quella in cui il beneficio del reato si riflette direttamente (ed esclusivamente) sul suo autore.

4. Specificità della fattispecie ascrittiva: l'interesse e il vantaggio.

Per esaminare nel dettaglio le singole figure dell'*interesse* e del *vantaggio*, presentando di

¹⁷ Per questa tesi v. D'ARCANGELO (2020), pp. 110-112; DE VERO (2008), p. 40; per ulteriori riferimenti DE SIMONE (2019), p. 95. Quest'ultimo Autore osserva tuttavia che l'impostazione dell'immedesimazione organica può valere soltanto nei casi in cui ad agire siano i soggetti apicali. Nella prassi, l'argomento dell'immedesimazione organica è valorizzato da Cass. pen., Sez. VI, 18.2.2010, n. 27735; Cass. pen., Sez. VI, 23.6.2006, n. 32627; più di recente, Cass. pen., Sez. IV, 15.2.2022, n. 18413; Cass. pen., Sez. IV, 8.1.2021, n. 32899.

¹⁸ Per tutti v. DE SIMONE (2021), p. 278.

¹⁹ Si è in proposito acutamente notato che «la disposizione [*id est*: il secondo comma dell'art. 5] ammett[e] la responsabilità dell'ente anche nel caso in cui l'ente non consegua alcun vantaggio o quando vi sia un vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi, purché l'ente abbia un interesse, eventualmente concorrente con quello di terzi, alla commissione del reato» così EPIDENDIO (2007), p. 43.

ciascuna d'esse i tratti salienti sul versante contenutistico, non è inutile una breve notazione sulla fattispecie ascrittiva nel suo complesso.

Assolvono a tale funzione i due termini, qui unitariamente considerati, che, colti con uno sguardo d'insieme (fermo restando che essi non costituiscono un'endiadi o, più esattamente, una dittologia sinonimica), alludono a un *beneficio* che l'ente può prospetticamente ritrarre o ha ritratto dalla commissione del reato.

La collocazione all'interno di una normativa dichiaratamente intesa a fronteggiare la criminalità economica (qui nel suo manifestarsi nel perseguimento del profitto a qualunque costo) persuade definitivamente che, per essere tipico, il beneficio in discorso, sia nella forma dell'interesse sia in quella del vantaggio, deve avere natura economica. Detto che il requisito della economicità può assumere conformazioni diverse se predicato in rapporto all'interesse o al vantaggio, in via generale deve riconoscersi che vale a integrarlo non soltanto un effettivo incremento (o un evitato decremento) dell'attivo patrimoniale, ma anche qualunque situazione di favore che, pur non traducendosi in un immediato corrispettivo, sia idonea a determinarlo in via mediata e prospettica (si pensi, per esemplificare, al conseguimento di una posizione privilegiata sul mercato ovvero di riconoscimenti sul piano reputazionale, i cui effetti positivi possono consolidarsi nel tempo).

Se, come appare plausibile, il concetto di *beneficio* costituisce non soltanto il tratto unificante delle connotazioni di *interesse* e *vantaggio*, ma anche il nucleo essenziale intorno al quale ruota questo profilo dell'ascrizione del fatto all'ente, è agevole avvedersi della centralità e della essenzialità della sua componente economica, posto che è proprio tale componente a dar conto e ragione dell'opzione legislativa, che fissa in questo estremo il collegamento tra reato commesso dalla persona fisica ed ente, sul quale si riflette l'effetto *beneficio* (divisato o perseguito) del reato stesso, reato che, come tale, è e rimane comunque un fatto di un terzo (la persona fisica) rispetto all'ente.

Non sembra azzardata una notazione ulteriore: la distinzione fra *interesse* e *vantaggio* – correttamente contemplata nel d.lgs. 231/01 – non dipende da una differenza strutturale di quanto i due termini denotano, ma, invece, dalla diversa prospettiva temporale nella quale il beneficio è situato rispetto alla commissione del reato. Entrambi i termini alludono bensì al *beneficio* (inteso nel senso in precedenza precisato), che tuttavia assume caratteri differenti in ragione della sua diversa collocazione nel tempo, considerandolo cioè prima ovvero dopo la realizzazione del fatto dal quale il beneficio medesimo deriva (*id est*: prima o dopo la commissione del reato-presupposto, prima o dopo l'esaurirsi della condotta costitutiva del reato).

Osservato in epoca anteriore al reato (*rectius*: alla commissione del reato) il beneficio è soltanto divisato e alcune sue caratteristiche risentono necessariamente della peculiare condizione di essere l'oggetto di una previsione (ad esempio, la difficoltà/impossibilità di una sua precisa quantificazione, in quanto esso consiste in una mera aspettativa ancorché economicamente apprezzabile).

Diversamente, se la rilevazione del beneficio interviene dopo la commissione del reato, la valutazione non sarà più meramente prospettica, ma avverrà "a consuntivo", posto che al termine *vantaggio* nello specifico contesto normativo accede necessariamente l'essere stato *conseguito*, fermo restando che anche il beneficio conseguito (*id est*: il vantaggio) può a sua volta consistere in una utilità futura, il cui ottenimento è tuttavia caratterizzato da un grado di probabilità spiccatamente elevato.

Le precedenti notazioni introducono al dibattito (cui s'è fatto un sintetico cenno) in ordine alla natura di endiadi della clausola normativa in discorso. Parte della dottrina²⁰ ha risolutamente sostenuto che i due termini, avendo valore pressoché identico, vanno intesi come una endiadi, figura grammaticale che, attraverso l'impiego di due o più parole dal contenuto semantico sostanzialmente equivalente, permette di fruire di una definizione accurata dell'oggetto della definizione stessa. L'argomentazione, suggestivamente sorretta sul rilievo che i due termini evocano contesti almeno parzialmente sovrapponibili, tali quindi da accreditare la loro caratterizzazione come componenti di una dittologia sinonimica, viene ulteriormente sviluppata rilevando che l'assenza del termine vantaggio nel secondo comma dell'art. 5 d.lgs. 231/01 suggerisce non soltanto che il valore preponderante nell'economia della definizione vada attribuito al termine *interesse*, ma anche che – proprio per tale ragione – il riferimento al *vantaggio*, che compare nel primo comma, scolora quanto ad autonoma rilevanza, irrobusten-

²⁰ In questo senso v. DE MAGLIE (2001), passim; PULITANÒ (2002), p. 425; nonché MANNA, (2003), p. 1101.

do così l'opzione ermeneutica verso l'endiadi²¹.

In senso contrario si è però espressa consolidata giurisprudenza²², culminata in un esplicito responso delle Sezioni Unite²³, nonché altra parte della dottrina²⁴, muovendo dapprima dall'incontestabile riscontro testuale: ad escludere che nel dettato dell'art. 5 co. 1 la coppia *interesselvantaggio* costituisca la figura retorica dell'endiadi (più esattamente: della dittologia sinonimica) sta non soltanto il già corposo indice rappresentato dalla congiunzione coordinativa disgiuntiva «o»²⁵, incompatibile con tale figura, che contempla sempre la presenza della congiunzione coordinativa copulativa (in genere «e») ²⁶, ma anche il diverso valore semantico dei due termini adoperati dal legislatore. Detto che sul piano testuale la disequaglianza contenutistica dei termini *interesselvantaggio*²⁷ conferma la impossibilità di attribuire alla clausola in discorso il valore di endiadi (ovvero di dittologia sinonimica)²⁸, non v'è dubbio che nel contesto normativo-giuridico di riferimento la portata semantica dei due lemmi è significativamente diversa.

A corroborare il profilo esegetico, stanno poi quegli argomentativi di carattere sistematico, efficacemente sintetizzati da attenta dottrina²⁹: in particolare, gli artt. 12 co. 1 lett. a) e 13 ult. co. d.lgs. 231/01 contemplano ipotesi nelle quali il reato-presupposto sia commesso nel prevalente interesse del suo autore o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo: previsioni che, all'evidenza, mostrano l'autonomia delle due nozioni. Ad analoga conclusione si giunge osservando il dettato dell'art. 26 d.lgs. cit., che, ammettendo la responsabilità dell'ente anche per i delitti tentati, implica necessariamente che in tali ipotesi è possibile aver riguardo soltanto all'estremo dell'interesse, mentre, per converso, nei casi nei quali il reato-presupposto consista in un delitto colposo ad essere rilevante potrà essere soltanto il vantaggio, posta l'inconciliabilità della nozione di interesse con fattispecie

²¹ Sul punto si veda la approfondita riflessione di DE SIMONE (2002), p. 101. Riflessione sviluppata e approfondita poi da DI GIOVINE (2010), p. 71.

²² Si vedano le già citate sentenze: Cass. pen., Sez. IV, 26.1.2022, n. 39615; Cass. pen., Sez. IV, 3.3.2021, n. 22256; Cass. pen., Sez. VI, 19.1.2021, 15543; Cass. pen., Sez. IV, 24.9.2019, n. 43656; Cass. pen., Sez. VI, 25.9.2018, n. 54640; Cass. pen., Sez. IV, 13.9.2017, n. 16713; nonché Cass. pen., Sez. II, 20.12.2005, n. 3615.

²³ Si veda per tutte Cass. pen., S.U., 24.4.2014, n. 38343, secondo cui «i due criteri d'imputazione dell'interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" presente nel testo della disposizione»: per un commento alla decisione v. BARTOLI (2014), p. 2566.

²⁴ Si vedano, in particolare, ASTROLOGO (2003), p. 649 e p. 656; D'ARCANGELO (2020), pp. 120-122; DE SIMONE (2019), pp. 112-113, il quale, pur argomentando sull'autonoma rilevanza del "vantaggio" (in una dimensione processualistica), osserva invero come l'interesse «sembra essere l'unico criterio di collegamento davvero rilevante, mentre il vantaggio rappresenterebbe una sorta di variabile casuale, che potrà anche darsi concretamente, senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare una responsabilità da reato della società»; SGUBBI e ASTROLOGO (2021), 219. Per una panoramica delle varie tesi, LOTTINI (2007), p. 2306.

²⁵ In quanto congiunzione coordinativa disgiuntiva, il termine "o" segnala separazione fra i termini collegati ed esclusione di uno di essi (cfr. DARDANO e TRIFONE (2010), p. 375).

²⁶ In tal senso si vedano le attestazioni dei principali vocabolari della lingua italiana sotto il lemma "endiadi" (cfr. DE MAURO (2000a); DE MAURO (2000b); DEVOTO, OLI, TRIFONE, (2022); SABATINI, COLETTI, MANFREDINI (2024); ZINGARELLI (2012); nonché DARDANO e TRIFONE (2010), p. 641). Ad analoga conclusione si giunge anche – verrebbe da dire, a maggior ragione – considerando la formula una dittologia sinonimica, posto che l'uso dei due sostantivi in funzione ripetitivo-rafforzativa richiede necessariamente una congiunzione coordinativa copulativa e non certo disgiuntiva, che segnala – come s'è detto – separazione fra i termini collegati ed esclusione di uno di essi (cfr. ancora DARDANO e TRIFONE (2010) p. 375 e p. 641).

²⁷ Già nell'uso comune i due termini, come attestato nelle rispettive voci dai principali dizionari della lingua italiana (citati nella nota che precede), hanno valore diseguale e connotano ambiti di riferimento ben distinti, in parte intersecantisi, ma non certo sovrapponibili. Il termine "**interesse**" viene semanticamente definito secondo distinte accezioni: «*compenso che si versa o si riscuote per il prestito di un capitale (...); partecipazione agli utili e all'attività di una o più imprese (...); attività riguardante lo svolgimento e l'amministrazione dei propri beni o affari (...); motivo di convenienza, individuato da ragioni di ordine pratico (...); partecipazione attiva a una realtà o a fatti capaci di assumere significato e importanza*»: così DEVOTO, OLI, TRIFONE (2022) // «*particolare attenzione rivolta verso qlco. o qlqu. (...); capacità di una persona o di una cosa di destare attenzione, di attrarre (...); econ. somma pattuita in percentuale, da pagare o da riscuotere in seguito al prestito di un capitale per un certo periodo di tempo (...); non com. interessenza, cointeressenza; vantaggio, utilità personale; loc. prep. nell'interesse di: a beneficio di, a favore di, per (...)*»: così SABATINI, COLETTI, MANFREDINI (2024) // «*somma dovuta da un debitore per la concessione di un credito (...); l'insieme delle attività di amministrazione dei propri beni o di gestione di affari in cui si abbia in qualche modo un utile o un vantaggio; cointeressenza; guadagno, vantaggio economico personale, tornaconto, (...) sentimento che spinge a cercare il proprio utile, desiderio di guadagno; vantaggio non economico, convenienza, utilità*»: così DE MAURO (2000b), vol. III: significativo notare che in questo testo di assoluto riferimento, il termine *vantaggio* non è annoverato fra i pur molteplici sinonimi di *interesse*. Al significante "**vantaggio**" vengono assegnati i possibili, seguenti significati: «*motivo o condizione di superiorità o privilegio*»: così DEVOTO, OLI, TRIFONE (2022) // «*condizione di favore o di superiorità rispetto ad altri o altro; elemento, fattore favorevole (...); distacco spaziale o temporale con cui persone o veicoli precedono chi li segue (...); beneficio, profitto, utilità, convenienza (...)*»: così SABATINI, COLETTI, MANFREDINI (2024) // «*elemento che pone in una condizione favorevole o in una condizione di superiorità*»: così DE MAURO (2000b), vol. VI.

²⁸ In entrambe le figure retoriche i sostantivi debbono possedere un valore semantico simile o comunque essere compresi in un medesimo campo semantico: ciò che non può dirsi dei termini *interesse* e *vantaggio*, soprattutto quando – come nel caso – sono impiegati all'interno di un linguaggio tecnico (convenzionale) e non nell'uso comune.

²⁹ In proposito si vedano le lucide notazioni di D'ARCANGELO (2020), pp. 119-121.

alle quali è strutturalmente estranea ogni componente finalisticamente orientata.

Sempre a proposito della questione concernente l'autonomia delle nozioni di interesse e vantaggio, occorre richiamare il già rammentato profilo problematico derivante dall'assenza nel dettato del secondo comma dell'art. 5 d.lgs. 231/01 del termine vantaggio, rilievo utilizzato in chiave argomentativa per sostenere la valenza di endiadi del sintagma "interesse o vantaggio". A veder bene, però, l'impostazione qui riferita conduce piuttosto all'impoverimento del significato e della valenza del termine vantaggio, fino a ridurlo a semplice pleonasm³⁰, sicché esso diviene estremo di un'endiadi nella quale svolge ben modesta funzione. Se si può forse convenire con l'osservazione che la nozione di interesse sembra meglio adeguarsi all'idea di una rimproverabilità all'ente, che deve colorare anche il meccanismo ascrittivo, tale rilievo non è di per sé bastevole a superare l'incontrastabile constatazione che il legislatore ha inserito nel tessuto normativo anche l'estremo del vantaggio, che non può essere pretermesso in via interpretativa, soprattutto al cospetto fra i reati-presupposto di quelli colposi, in relazione ai quali – come detto – è soltanto ed esclusivamente proprio l'estremo del vantaggio a permettere il collegamento ascrittivo.

4.1.

In particolare: l'interesse.

Venendo ora all'esame specifico dell'estremo denotato dal termine *interesse*, è agevole osservarne l'ampiezza semantica che, còlta nel contrasto con il lemma *vantaggio*, autorizza a ritenere che il primo identifichi qualunque beneficio perseguito, indipendentemente dal suo effettivo conseguimento: sicché l'*interesse* tipizzato dalla norma consiste nel risultato positivo prospettivamente perseguibile attraverso la realizzazione del fatto costitutivo del reato-presupposto. Il beneficio divisato può essere rappresentato tanto dalla prospettiva di un incremento economico del patrimonio dell'ente (anche nella forma di un decremento patrimoniale evitabile) direttamente e immediatamente derivante dal reato-presupposto commesso, quanto anche dalla aspettativa di un giovamento che consegue in via mediata al reato, collegato a profili per così dire immateriali, che debbono comunque presentare un percepibile riflesso economico

Che l'interesse di cui discorre la norma rilevi in relazione all'ente (*id est*: l'interesse diviene tipico soltanto in quanto si riflette su di esso) è constatazione che si ricava agevolmente dalla lettera della disposizione e dal contesto sistematico.

Se a tale notazione si combina quella, altrettanto incontrovertibile, che dell'ente non è predicabile in alcun modo un atteggiamento psicologico (se non a prezzo di inammissibili semplificazioni di stampo antropomorfizzante), risulta necessitata la conclusione per la quale la nozione di interesse (che pure contiene una insopprimibile componente finalistica), così come il suo apprezzamento, non potranno che avere natura oggettiva, come riconosce la più accreditata e maggioritaria dottrina³¹.

La diversa opinione, che legge l'interesse nella proiezione psicologica dell'autore del reato-presupposto³², non riesce infatti convincente, e non soltanto per il contrasto con il tenore del dato normativo, ma anche perché darebbe luogo a una serie di incoerenze sistematiche. Intendere l'interesse dell'ente attraverso quello dell'autore del reato significherebbe sovrapporre due piani affatto diversi sul versante strutturale: quello della componente psicologica propria della responsabilità della persona fisica con quello necessariamente oggettivo (e non psicologicamente connotato) dell'ente, finendo così per dare luogo a una colpevolezza della persona giuridica colorata di profili psicologici che le sono invece intrinsecamente estranei.

Di più: la confusione dei piani avrebbe riverbero anche sulla autonoma considerazione del fatto proprio dell'ente, che, come tale, non può che essere connotato da una colpevolezza obiettivizzata, scevra da qualunque componente psicologica. Né può infine dimenticarsi il paradosso nel quale si cadrebbe riportando alla persona giuridica l'interesse dell'autore del reato, interesse necessariamente sintonico con la natura del reato commesso, che potrebbe rivelarsi incompatibile con l'interesse – oggettivo – dell'ente al risultato (prospettico) derivante

³⁰ Come nota efficacemente in senso critico D'ARCANGELO (2020), p. 122.

³¹ ALESSANDRI (2013) p.223, in particolare p. 231; D'ARCANGELO (2020), pp. 123-124, DE SIMONE (2021), p. 279; SGUBBI e ASTROLOGO (2021), pp. 220-221.

³² BERNASCONI (2018), p. 68; SANTORIELLO (2008), p. 55. Nella prassi Cass. pen., Sez. IV, 26.1.2022, n. 39615, ove si descrive l'interesse come la «prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all'ente mediante il compimento del reato».

dal reato.

Non pare quindi che il termine *interesse* possa essere inteso altrimenti che in senso squisitamente oggettivo (riferito cioè all'ente) e non in senso soggettivo-psicologico: da un lato perché siffatta connotazione è, all'evidenza, non plausibile rispetto alla *personne morale*, dall'altro perché altrettanto inappropriata sarebbe una caratterizzazione compiuta attraverso la ricostruzione dell'attitudine psicologica dell'autore del reato-presupposto.

Dalla alterità del fatto, di cui l'ente è chiamato a rispondere rispetto al reato-presupposto, discende necessariamente che tutti gli estremi costitutivi dell'illecito penale rimangono nella sfera del soggetto-persona fisica che quel reato ha commesso. Corrispondentemente, l'estremo del dolo specifico così come quello del movente che ha guidato la condotta dell'agente non possono essere 'esportati' per valutare l'interesse dell'ente: se si desse spazio a un simile apprezzamento si finirebbe con l'attribuire all'ente un fatto altrui (per quanto concerne almeno la componente soggettiva o psicologica), ponendosi così in contrasto con il canone costituzionale che esclude la responsabilità sanzionatoria "personale" per il comportamento del terzo³³.

Si osservi ancora – in questa più che sintetica ricognizione – che una valutazione dell'interesse in senso soggettivo (misurata quindi sull'agente persona fisica) risulterebbe del tutto incompatibile con il contenuto dell'art. 8 d.lgs. 231/01 e, segnatamente, del comma primo, lettera a. Posto infatti che l'ente è chiamato a rispondere anche quando l'autore del reato-presupposto «non è stato identificato o non è imputabile», se il requisito dell'interesse richiesto dall'art. 5 d.lgs. cit. avesse valenza soggettiva (da individuarsi perciò nell'atteggiamento psicologico dell'autore), la disposizione dell'art. 8 ne risulterebbe svuotata: ignoto che sia l'autore del reato-presupposto, sarebbe per ciò solo impossibile discettare di quale "interesse" ne abbia guidato la condotta, con la conseguenza ulteriore (e assurda) che l'ente non potrebbe mai essere chiamato a rispondere per difetto del requisito ascrittivo richiesto.

Da ultimo (ma soltanto per ragioni cronologiche connesse al succedersi delle modifiche normative che hanno interessato il d.lgs. 231/01 e non certo per la forza dell'argomento) non può sfuggire che l'inserimento nel catalogo dei reati-presupposto di figure colpose³⁴ fuga definitivamente qualunque dubbio sulla natura oggettiva della nozione di interesse evocata dall'art. 5 d.lgs. 231/01. Come ognuno vede, confliggendo in modo non sanabile con la colpa (cui è coesistente l'assenza di volontà), una lettura del termine "interesse" in chiave soggettiva, che necessariamente reca con sé una direzione finalistica del volere, diviene non soltanto impraticabile, ma neppure astrattamente congetturabile.

Ragioni di coerenza sistematica depongono dunque – e conclusivamente – nel senso che l'interesse, requisito di ascrizione *ex art. 5 d.lgs. 231/01*, non può che avere valenza oggettiva, presentandosi come un interesse proprio dell'ente, ricostruibile come utile *ex ante* diviso in una prospettiva funzionale e strumentale rispetto alla persona giuridica. In altre parole: l'interesse è la proiezione oggettiva dell'agire dell'ente collettivo al profitto (perseguito attraverso comportamenti devianti)³⁵.

Detto in modo ancora diverso: l'interesse dell'ente è espresso in modo oggettivo dalla condotta che integra il fatto tipico: conseguentemente l'accertamento della sua sussistenza consiste nell'apprezzamento dello sviluppo della condotta medesima (colta nella sua materiale obiettività) verso l'acquisizione di un beneficio/utilità futuro, destinato a riflettersi sull'ente.

L'interesse ha, in definitiva, natura oggettiva ed esprime esclusivamente la proiezione sull'ente medesimo del beneficio prospetticamente derivante dalla realizzazione del fatto costituente reato. Con l'ulteriore coerente conseguenza che la valutazione circa la sussistenza di tale estremo consiste in un apprezzamento *ex ante*, compiuto secondo il modello della prognosi postuma, ponendosi cioè nel momento della realizzazione della condotta tipica, irrilevante essendo – da questo punto di vista – che l'interesse diviso sia stato poi effettivamente conseguito.

³³ Nel senso della irrilevanza del dolo dell'agente per la valutazione dell'interesse v., conclusivamente, Cass. pen., Sez. V, 26.4.2012, n. 40380, pres. Ferrua, rel. Sandrelli.

³⁴ Il riferimento è agli artt. 25-*septies* e 25-*undecies*: rispettivamente omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali.

³⁵ Autorevole conferma a quanto argomentato nel testo viene dalla già citata Cass. pen., Sez. V, 26.4.2012 n. 40380, secondo cui il concetto in esame, pur esprimendo la proiezione soggettiva dell'autore (si badi, non l'elemento psicologico che sostiene la condotta), deve pur sempre «*esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, si da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica*». Anche una successiva sentenza del Supremo Collegio (Cass. pen., Sez. VI, 22.5.-5.6.2013, n. 24559, pres. Garribba, est. Aprile) si colloca nel medesimo orizzonte interpretativo, chiarendo che «*non è corretto far coincidere l'interesse oggettivo con le soggettive intenzioni e rappresentazioni dell'agente o degli agenti, poiché quel requisito finirebbe per essere ingiustificatamente identificato con il dolo specifico*».

4.2. *In particolare: il vantaggio.*

La nozione di *vantaggio* rappresenta, come s'è detto, l'altro estremo ascrittivo oggettivo della responsabilità dell'ente. Anche in questo caso spicca l'ampiezza semantica del termine impiegato, nel cui campo è possibile comprendere qualsiasi beneficio effettivamente conseguito in derivazione dal reato-presupposto. Si noti che al lemma *vantaggio* può essere peraltro attribuito anche il significato di beneficio non ancora conseguito nella sua compiutezza, ma prospettivamente di pressoché certa acquisizione: si pensi, per esemplificare con un'ipotesi tutt'altro che teorica, all'acquisizione (sicura) di una posizione di vantaggio concorrenziale destinata a tradursi in un effettivo beneficio economico soltanto in un'epoca successiva a quella nella quale tale posizione privilegiata è stata acquisita, ovvero a produrre i suoi effetti positivi in un esteso arco temporale, anch'esso ovviamente successivo all'acquisizione della posizione di privilegio.

Siffatta prospettiva sembra attribuire al *vantaggio* un valore in qualche misura assimilabile al significato riconosciuto al termine *interesse*, almeno con riguardo all'estremo che rimanda al profilo della acquisizione prognostica: ma l'ambiguità è più apparente che reale.

A ben vedere, infatti, la distinzione permane netta, fissata in modo inequivoco sulla componente legata al beneficio effettivamente conseguito. Che a tale estremo se ne affianchi (eventualmente) un altro, meramente prospettico, non muta la caratterizzazione del termine vantaggio come espressivo di un risultato (positivo) ormai consolidato. È, semmai, da altro punto di vista che la componente 'prospettica' assume una precisa, ma problematica rilevanza: quando cioè si debba individuare in modo puntuale (quantificandolo, quindi) il vantaggio conseguito al diverso scopo di determinare il profitto confiscabile.

Se al *vantaggio* accede necessariamente il conseguimento effettivo di un beneficio, a tale connotazione sono connessi in modo strutturale due distinti profili, entrambi di peculiare interesse nell'ambito della disciplina del d.lgs. 231/01. Da un lato, il vantaggio tipico *ex art. 5 d.lgs. cit.* si consolida in un beneficio economicamente apprezzabile per l'ente, dall'altro la valutazione del vantaggio è oggetto di un giudizio per necessità logica *ex post*, verrebbe da dire "a consuntivo".

Quanto al primo dei profili in discorso, la natura economica del beneficio conseguito non si esaurisce in ipotesi direttamente incidenti sul patrimonio (incrementandolo o evitandone l'altrimenti necessitato decremento), potendo consistere anche nella formazione di situazioni o condizioni che pongono l'ente in una posizione economicamente migliore (si pensi all'acquisizione di quote di mercato ovvero di benefici sul piano concorrenziale o reputazionale nell'immediato non ancora produttivi di profitti, oppure nel conseguimento dei benefici conseguenti alla riduzione dei tempi di produzione derivanti dal mancato antidoveroso rispetto della normativa in materia ambientale o di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro)³⁶.

Quanto al secondo profilo, concernente la natura necessariamente postuma dell'inerte giudizio, se tale sua natura è manifestamente evidente, una specificazione ulteriore merita non tanto la scontata ovvietà che il momento della effettuazione della valutazione corrisponde a quello nel quale è cristallizzata la contestazione (ovvero in quello anteriore nel quale si sia completamente compiuta l'acquisizione del beneficio) quanto l'individuazione esatta del perimetro del vantaggio rispetto a situazioni nelle quali la generazione del medesimo sia ancora in corso ovvero quando parte, magari consistente, di esso sia destinata a prodursi in epoca successiva.

Posta la funzione ascrittiva assegnata dalla legge alla nozione di vantaggio, è agevole concludere che anche la considerazione di tali aspetti – sostanzialmente 'futuri' – dello stesso rientra nell'apprezzamento della sua sussistenza al momento del giudizio. Nella prospettiva della valutazione sul piano della ascrizione all'ente a rilevare è, infatti, non la determinazione quantitativa del beneficio conseguito, bensì la circostanza che l'ente abbia ottenuto un vantaggio, consistente nell'acquisizione di un beneficio già perfezionatosi ovvero in parte anche preponderante ancora da conseguire come sviluppo prospettico di una posizione/condizione già acquisita, indipendentemente dalla possibilità di quantificarne esattamente l'entità. La dif-

³⁶ Si veda, ad esempio, Cass. pen., Sez. IV, 24.1.2019, n. 16598. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata ove si affermava la responsabilità della persona giuridica per aver consentito, al fine di ridurre i tempi di produzione, lo svolgimento delle attività lavorative senza gli strumenti di sicurezza necessari. In dottrina, DE SIMONE, *sub Art. 5, cit.*, 119; D'ARCANGELO (2020), p. 141, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

ficoltà (e persino l'impossibilità) della determinazione quantitativa di tale quota futura del vantaggio verrà in considerazione rispetto al diverso profilo della individuazione del profitto confiscabile, ma – come s'è visto – non riguarda per certo la nozione di vantaggio come criterio ascrittivo.

Il *vantaggio* – per comune consenso³⁷ da valutarsi *ex post*, come sorta di verifica probatoria dell'interesse divisato (seppur non necessariamente effettivamente acquisito) – rappresenta null'altro se non lo sviluppo concreto dell'interesse al perseguimento di un beneficio “a tutti i costi”, di un generico miglioramento rispetto alle condizioni di partenza.

Il vantaggio conseguito deriva dunque dal reato-presupposto, che tuttavia non si identifica con il fatto di cui l'ente è responsabile. Qualunque sia l'impostazione teorica accolta in ordine alla ragione sottostante al criterio attributivo della responsabilità³⁸, non è revocabile in dubbio che la struttura del d.lgs. 231/01, volta com'è a contrastare la criminalità del profitto (*id est*: a fronteggiare comportamenti devianti tesi al perseguimento del profitto anche in violazione delle regole dell'ordinamento “*quel que soit le coût*”) esige, sul versante sistematico, che il reato-presupposto si presenti come modalità strumentale al perseguimento di un profitto per l'ente: la proiezione, dunque, di un interesse (ancorché illegittimamente perseguito) riferibile alla persona giuridica³⁹. Un interesse che, per potersi definire tale, deve in una prospettiva *ex ante* promettere il verificarsi di un *vantaggio* (o comunque di una situazione migliorativa) per l'ente come risultato del reato commesso.

La forza dell'argomento sistematico trova riscontro nell'ulteriore considerazione del collegamento che deve istituirsi fra i due termini in discorso: come s'è detto, il vantaggio costituisce il consolidarsi dell'interesse al perseguimento del beneficio “a tutti i costi”. Ma deve trattarsi di un vantaggio in qualche misura effetto della proiezione dell'interesse che, *ex ante*, aveva illuminato il comportamento deviante oggettivamente inteso: un vantaggio che reca impresso, quasi come un riverbero, il segno del tornaconto proprio dell'ente.

Preziosa conferma viene dall'insegnamento del Giudice della legge⁴⁰, che esclude la responsabilità della persona giuridica pur in presenza di un vantaggio da quest'ultima acquisito, essendo tale vantaggio “fortuito” in quanto derivazione oggettiva del fatto illecito posto in essere dagli autori del reato-presupposto «*non attribuibile alla “volontà” dell'ente*»⁴¹. In altre parole: il vantaggio, di cui discorre l'art. 5, assume il più preciso carattere di un beneficio che deve collocarsi nello spettro dell'interesse *ex ante* riferibile all'ente, costituendone quindi un effetto.

Analizzando ulteriormente, si può ancora notare che la connessione fra le nozioni di *interesse* e di *vantaggio* ha portata biunivoca, svelando nel contesto una valenza ben significativa. Da un lato, infatti, l'*interesse* è tale nel senso richiesto dalla norma (*id est*: *tipico*) in quanto prospetticamente rivolto al conseguimento di un vantaggio per l'ente; dall'altro, il *vantaggio* è tale nel senso richiesto dalla norma (in *est*: *tipico*) in quanto costituisca il consolidarsi dell'interesse.

Sebbene non incontrastata, siffatta interpretazione appare pienamente condivisibile: rispettosa del dato letterale, essa permette di collegare in senso funzionale i due termini giustapposti dal legislatore nel primo comma dell'art. 5.

Sul piano sistematico – e segnatamente della aporia logica che attraversa la disposizione in esame – la ricordata decisione della Corte regolatrice offre uno spunto interpretativo illuminante: rammenta la citata pronuncia che il secondo comma dell'art. 5 non richiama la nozione di *vantaggio*, esplicitamente limitando il riferimento al solo *interesse* dell'autore del reato-presupposto o di un soggetto terzo rispetto all'ente. Argomento letterale non controvertibile, nel senso che il vantaggio dell'ente, per essere rilevante ai fini dell'iscrizione, deve presentarsi come proiezione dell'interesse della persona giuridica *ex ante* divisato.

Eguale preziosa la notazione di una più recente decisione del Giudice della legge, che in modo esplicito afferma l'irrelevanza ai fini ascrittivi anche di un eventuale vantaggio ricavato dall'ente qualora sia accertata la esclusione di qualunque interesse per l'ente medesimo.

³⁷ DE VERO (2008), p. 145; DE SIMONE (2012).

³⁸ Immedesimazione organica ovvero piena autonomia della responsabilità dell'ente con il reato come condizione di punibilità.

³⁹ Appena il caso di osservare che l'argomento vale sia che si consideri il reato-presupposto parte del fatto complesso ascritto all'ente, sia che lo si qualifichi come condizione obiettiva (intrinseca) di punibilità.

⁴⁰ Cass. pen., Sez. VI, 23.6.2006 – 3.10.2006, pres. Agrò, rel. Fidelbo, in *Cass. pen.*, 2006, 80.

⁴¹ Né contrario argomento potrebbe trarsi dal disposto dell'art. 6, co. 5, che contempla l'ipotesi della confisca del profitto anche nel caso di assoluzione dell'ente: indipendentemente dal rilievo che la previsione sembra limitata alle sole ipotesi di assoluzione per difetto di colpevolezza *ex art. 6*, codesta disposizione risponde all'esigenza che un profitto derivante da un illecito (ancorché “fortuito”) non possa essere “lasciato” all'ente pur non responsabile: una sorta di arricchimento senza causa. L'art. 6 co. 5 conferma, dunque, quanto argomentato nel testo.

Si è infatti stabilito che «ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, è sufficiente che lo stesso abbia oggettivamente ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato "ex ante" alla consumazione dell'illecito e purché non sia (...) contestualmente stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi»⁴²: in altre parole, se il reato-presupposto è realizzato per un interesse integralmente alieno rispetto a quello dell'ente, l'eventuale vantaggio per quest'ultimo non rileva ai fini ascrittivi.

Si tratta ora di condurre ancora innanzi l'argomento e saggiare se per esso si rintracci un passaggio a nord-ovest, oltre la segnalata incoerenza delle proposizioni che costituiscono l'art. 5.

4.2.1. *Vantaggio "fortuito", valenza sistematica e apparenza dell'aporia.*

L'aspetto peculiare del vantaggio accidentale ("fortuito"), forma nella quale può manifestarsi, è meritevole di approfondimento, perché – come anticipato – ragionando intorno ad esso è possibile risolvere l'aporia (apparente) delle previsioni contemplate, rispettivamente, nel primo comma primo alinea e nel secondo comma dell'art. 5 d.lgs. 231/01.

Tale tipologia di beneficio si presenta nelle situazioni ove il vantaggio derivante dal reato non costituisce il consolidamento postumo dell'interesse *ex ante* divisato, ma rappresenta una sorta di ricaduta oggettiva, una specie di esternalità positiva direttamente connessa alla condotta costitutiva del reato-presupposto.

Conviene dapprima precisare che il profilo d'interesse attiene esclusivamente alla nozione di vantaggio in quanto criterio di ascrizione della responsabilità dell'ente, non entrando nello spettro del problema la connotazione del vantaggio quale beneficio consolidato nel patrimonio, assimilabile come tale al profitto e, pertanto, suscettibile di ablazione tramite confisca. Rispetto a tale ultimo specifico punto di vista, la eventuale natura fortuita del vantaggio è manifestamente irrilevante: in siffatto contesto, un tale vantaggio-profitto entrerebbe e rimarrebbe nel patrimonio dell'ente in derivazione da un fatto illecito (il reato-presupposto) o comunque in assenza di qualsivoglia titolo di legittimazione. Situazione sul piano sistematico insostenibile, al cospetto del disposto dell'art. 6 co. 5 d.lgs. 231/01, che prescrive la confisca del profitto anche nell'ipotesi in cui sia stata esclusa la responsabilità dell'ente per illecito amministrativo connesso al reato-presupposto che quel profitto aveva generato.

Affatto diversa e ben più problematica la questione della rilevanza del vantaggio fortuito in relazione alla sua funzione di criterio ascrittivo.

Per un verso, si potrebbe argomentare che, proprio in ragione della sua oggettività, intesa come ricaduta automatica del reato-commesso dalla persona fisica, esso non determini l'ascrivibilità all'ente. Al contrario, valorizzando l'alternatività stabilita dal legislatore tra i due parametri ascrittivi e la loro conseguente autonomia, si potrebbe concludere in senso opposto, affermando la rilevanza anche a fini "ascrittivi" del vantaggio fortuito. Seguendo per questa via si potrebbe ulteriormente osservare che la differente connotazione dei due parametri (interesse e vantaggio) potrebbe costituire elemento solido per escludere che il vantaggio rilevante in senso ascrittivo debba presentarsi necessariamente come sviluppo, concretizzazione (o, più esattamente, come oggetto concretizzato) dell'interesse *ex ante* perseguito. Se così non fosse, si finirebbe con lo smarrire l'autonoma valenza ascrittiva del vantaggio, rilevante soltanto come diretto riflesso dell'interesse, senza altra funzione se non quella (affatto diversa) di permettere la quantificazione a consuntivo nelle ipotesi nelle quali l'interesse si è effettivamente realizzato.

La plausibilità della sequenza argomentativa a sostegno della rilevanza sul piano ascrittivo anche del vantaggio fortuito presenta però un profilo critico certo non marginale. Se nei criteri ascrittivi consiste non soltanto il collegamento all'ente del fatto condizionante la responsabilità dell'ente medesimo, ma anche la sua ragion d'essere, è difficile ritenere che quest'ultimo profilo sia compatibile con un'interpretazione della nozione di vantaggio che la rende del tutto estranea a una dinamica imputativa fondata sulla colpevolezza. Accreditarlo il vantaggio fortuito (la pura e semplice esternalità positiva che si riflette sull'ente) come parametro di ascrizione significa dare ingresso a un meccanismo che veicola una forma (ancorché implicita) di responsabilità oggettiva.

⁴² Così Cass. pen., Sez. VI, 19.1.2021, n. 15543, Pres. Fidelbo, rel. Sivestri, enfasi aggiunta.

Né deve scordarsi che, come ripetutamente osservato, siffatta interpretazione lascia immutata l'aporia fra le proposizioni del primo comma primo alinea e del secondo comma dell'art. 5, che viene in sostanza aggirata sul piano applicativo privando di significato autonomo il termine vantaggio.

Se le notazioni critiche da ultimo segnalate non paiono prive di fondatezza, d'altro canto la complessiva plausibilità dell'altra ipotesi ermeneutica si fonda – come s'è visto – su un quadro normativo i cui riscontri letterali appaiono maggiormente coerenti e, soprattutto, più consistenti sul piano sistematico.

Come detto, occorre però spingere più a nord la riflessione per cercare un'eventuale soluzione interpretativa capace di superare questa *impasse*. Soluzione che può scorgersi in una più articolata considerazione del disposto del secondo comma dell'art. 5 d.lgs. 231/01, propriamente laddove il legislatore, stabilendo la non configurabilità della responsabilità dell'ente, ha richiesto che l'interesse sia esclusivo dall'autore del reato-presupposto ovvero di un terzo, senza far alcun riferimento al vantaggio.

Rammentato che l'esistenza di un interesse (anche marginale), determinando la non esclusività dell'interesse alieno, importa l'ascrivibilità all'ente, è coerente arguire che in siffatta ultima ipotesi il vantaggio, che dovesse consolidarsi, non potrebbe in alcun modo dirsi fortuito (nel senso sopra precisato) in quanto rappresenterebbe un riflesso dell'interesse *ex ante* perseguito.

Nell'ipotesi dell'interesse esclusivo dell'autore del reato-presupposto o di terzi, il vantaggio non costituisce invece un riverbero dell'interesse che è, per definizione, del tutto estraneo all'ente, non esprimendo, proprio per tale sua conformazione, alcun collegamento con quest'ultimo.

A ben vedere è dunque soltanto nel caso dell'interesse esclusivo che può configurarsi l'eventualità di un vantaggio per l'ente di natura genuinamente fortuita, cioè di un vantaggio che si produce oggettivamente in capo all'ente, ma al di fuori di qualsiasi anteriore interesse al suo conseguimento, una sorta di accidentale esternalità positiva, estranea alla dinamica del perseguimento del profitto a qualunque costo.

Sicché, in siffatta prospettiva, nella quale il vantaggio, in quanto fortuito, non esprime alcuna connessione con la politica dell'ente e il suo "agire", appare preferibile la conclusione un vantaggio ("fortuito") non abbia valenza ascrivibile.

Né deve sfuggire che, diversamente opinando, l'esito cui si perverrebbe darebbe luogo a un paradosso ermeneutico: l'esplicita esclusione della ascrivibilità all'ente (e della sua responsabilità), dettata dal secondo comma dell'art. 5 d.lgs. 231/01 per la totale assenza di interesse, verrebbe in concreto vanificata nella eventualità che il reato-presupposto (pur commesso nell'interesse esclusivo del relativo autore o di terzi) abbia determinato un vantaggio (ancorché fortuito) in capo alla persona giuridica⁴³. Vantaggio di per sé inespressivo di qualsivoglia collegamento con quest'ultima e, per di più, incapace di fondare l'ascrizione della responsabilità, sovvertendo il disposto dell'art. 5 co. 2 d.lgs. 231/01, che, in questa prospettiva, non certo casualmente non contiene alcun cenno al requisito del vantaggio che, nel caso dell'interesse esclusivo alieno rispetto all'ente, assume necessariamente – per le ragioni esposte – natura fortuita, come tale irrilevante ai fini dell'ascrizione.

L'aporia viene così superata muovendo dalla attribuzione alla nozione di vantaggio di una connotazione precisa, coerente sul piano sistematico e pienamente compatibile con il campo semantico proprio del termine: nel contesto della disposizione (e, più ampiamente, del d.lgs. 231/01) il concetto di *vantaggio* è strettamente connesso con quello di *interesse*, essendo una proiezione oggettiva di quest'ultimo e risultandone quindi la concretizzazione funzionale.

Sicché, laddove non vi sia un interesse della persona giuridica (perché il reato-presupposto è stato commesso per un interesse esclusivo alieno), non vi può essere un vantaggio tipico, inteso come proiezione/concretizzazione dell'interesse (in tale ipotesi necessariamente insussistente).

Nell'eventualità che il reato-presupposto, commesso nell'interesse esclusivo dell'agente o di terzi, determinasse comunque un beneficio per l'ente, tale beneficio (vantaggio cd fortuito), irrelato all'interesse dell'ente medesimo, non potrebbe essere qualificato come vantaggio nel senso tipico che tale termine assume nel contesto, non potendo perciò integrare l'elemento per

⁴³ Proprio tale paradosso avverte la già citata Cass. pen., Sez. VI, 19.1.2021, n. 15543, quando lucidamente segnala che, escluso che sia qualunque interesse per l'ente, non v'è spazio per evocare la responsabilità, anche in presenza di un vantaggio riverberatosi sull'ente stesso. Analogo profilo era stato colto – come in precedenza notato – da EPIDENDIO (2007), p. 43.

l'ascrizione della responsabilità.

5. Una conclusione.

È ora possibile trarre una conclusione in ordine alla apparente inconciliabilità delle proposizioni contenute nell'art. 5 e, più in generale, sulle nozioni di interesse e vantaggio nel loro reciproco rapporto nel dettato normativo.

Riprendendo lo schema impiegato nel § 2, la compatibilità tra la proposizione α (corrispondente al primo comma primo alinea: **A se I ovvero se V**) e la proposizione β (corrispondente al secondo comma: **non-A se non-I**) dipende dal valore (significato) attribuito a **V**. Se si assegna a **V** il valore di vantaggio quale riflesso dell'interesse (cui corrisponde specularmente e biunivocamente – come s'è visto – l'interesse come prospettiva tensione verso un vantaggio), le proposizioni possono essere scritte in modo più preciso nella seguente forma

(α) **A se I^{prV} ovvero V^{rifI}**

(β) **non-A se I^{prVEscAl}**

dove **A** sta per ascrizione, **I^{prV}** per interesse prospetticamente indirizzato al vantaggio, **I^{prVEscAl}** per interesse prospetticamente indirizzato al vantaggio esclusivamente alieno rispetto all'ente e **V^{rifI}** per vantaggio come riflesso dell'interesse.

Si osservi ora che, data la caratterizzazione contenutistica del termine vantaggio, in β non è in alcun modo possibile ipotizzare la configurabilità di un vantaggio connotato come riflesso dell'interesse per l'ente, posto che in tale proposizione l'interesse deve essere un interesse del tutto alieno rispetto ad esso. Sicché, proprio in ragione del valore (significato) del termine vantaggio nel contesto, non è neppur congetturabile in β la presenza di **V** come riflesso dell'interesse per l'ente, escluso dalla presenza di **I^{prVEscAl}** (interesse esclusivo alieno rispetto all'ente).

La formulazione qui suggerita sembra dunque capace di superare – da un lato – l'aporia, mostrandone il suo aspetto meramente apparente, che si manifesta in ragione di una non accurata considerazione dei termini *interesse* e (soprattutto) *vantaggio* nel contesto linguistico (normativo) nel quale svolgono la loro funzione. Dall'altro, essa autorizza una notazione ulteriore: il valore (significato) assegnato al termine *vantaggio* (come riflesso dell'interesse) diviene l'unica connotazione correttamente attribuibile a tale termine in quanto diversamente (*id est*: per qualunque altro significato attribuito nel contesto a "vantaggio") l'aporia rimane immutata e le due proposizioni ($\alpha = 5^{co1}$ e $\beta = 5^{co2}$) mantengono la loro inconciliabilità.

Cercando ora, con un esempio, di dare concretezza a quanto finora argomentato, si immagini l'eventualità di un esponente di vertice di una società quotata che, in possesso di informazioni privilegiate in ragione del proprio *status*, decida di effettuare operazioni sul titolo sfruttando tale privilegio informativo e che, per favorire un gruppo di amici, trasferisca a costoro le notizie, suggerendo loro il compimento di operazioni analoghe. Evidente, almeno a prima vista, l'interesse esclusivo dell'esponente e dei suoi sodali (interesse alieno rispetto a quello dell'ente) e, sempre a prima vista, l'assenza di qualsivoglia vantaggio per la persona giuridica.

Ma l'esempio può essere integrato con qualche variante e divenire così meno insignificante. Si può così ipotizzare che le notizie privilegiate riguardino una società controllata, anch'essa quotata, notizie che, quando verranno rese pubbliche, determineranno un forte incremento del prezzo del relativo titolo, con evidente beneficio (vantaggio) per la controllante, che detiene una consistente partecipazione azionaria nella controllata stessa. Se, come si è cercato di mostrare, l'interesse e la sua valutazione hanno natura oggettiva, completamente svincolate dalla prospettiva psicologica dell'agente, è necessario compiere un'ulteriore considerazione. A determinate condizioni (per i volumi scambiati o per il carattere "sottile" del titolo), gli acquisti compiuti dai soggetti *insider* possono determinare, anticipandolo, un andamento di mercato favorevole, che importa un effetto incrementale sull'apprezzamento delle azioni della controllata, generando così un ulteriore beneficio (vantaggio) per la controllante.

Riportando la situazione allo schema dell'art. 5 nella lettura qui suggerita, in siffatta evenienza l'interesse (in senso oggettivo) non potrebbe dirsi esclusivo e dunque non sarebbe radicalmente alieno per l'ente (la controllante): sono infatti *ex ante* ipotizzabili, data la natura della notizia, le sue potenziali ricadute e un effetto prospettico positivo (un beneficio) per

l'ente stesso (dunque: un interesse concorrente), sicché il correlativo vantaggio non potrebbe essere qualificato come fortuito, integrando quindi l'ascrivibilità all'ente.

Si ipotizzi ora una evenienza del tutto analoga, con la sola variante costituita dalla circostanza che oggetto della notizia *price sensitive* sia un'informazione con ricadute fortemente depressive sul prezzo dell'azione della controllata. In una situazione di tal genere, non è in alcun modo congetturabile un interesse concorrente dell'ente, posta la conseguente diminuzione di valore della partecipazione della controllata.

Corrispondentemente, qualsiasi vantaggio ipotizzabile nella situazione data non potrebbe riflettere (essere l'oggettiva concretizzazione) di un (inesistente) interesse e, per conseguenza, dovrebbe essere qualificato come vantaggio fortuito, irrilevante ai fini dell'ascrivibilità. Per proseguire nell'esemplificazione, si ipotizzi che le vendite compiute dai soggetti *insider* in epoca anteriore alla pubblicizzazione della notizia riservata determinino un *trend* negativo che, 'assorbito' dal mercato, importi poi un deprezzamento del titolo minore rispetto a quello che avrebbe potuto essere quando la notizia riservata stessa viene resa pubblica. Tale minore deprezzamento si riverbera senz'altro sul valore della partecipazione posseduta dalla controllante, ma il beneficio che la controllante medesima ne ricava è un vantaggio irrelato all'inesistente interesse e, come tale, non tipico ai fini dell'ascrivibilità.

Attraverso l'assegnazione di un significato semanticamente corretto e consistente sul piano sistematico ai termini interesse e vantaggio, le proposizioni del primo comma primo alinea e del secondo comma dell'art. 5 sembrano così pienamente coerenti fra loro.

Ciò dà conto della ragione per la quale nel secondo comma, coerentemente con quanto dispone il primo comma primo alinea dello stesso art. 5, non compare alcun riferimento al termine vantaggio: perché un vantaggio tipico in quanto proiezione/concretizzazione di un interesse per l'ente non è in alcun modo configurabile nella situazione data di assenza di interesse per l'ente.

Come già osservato, rimane da notare che l'eventuale vantaggio fornito consolidatosi nel patrimonio dell'ente potrà comunque essere oggetto di confisca: il corrispettivo di tale vantaggio non è assistito infatti da alcun titolo di legittimazione, posto che – da altro punto di vista considerato – esso rappresenta il profitto del reato-presupposto commesso e, come tale, ha matrice illecita.

Bibliografia

ALESSANDRI Alberto (2009), "Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione", *Analisi giuridica dell'economia*, 2009, 2, 341

ALESSANDRI Alberto (2013), "I criteri di imputazione della responsabilità all'ente: inquadramento concettuale e funzionalità", in A. STILE Alfonso, MONGILLO Vincenzo, STILE Giovanni (eds): *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001* (Napoli, Jovene), 223

ASTROLOGO Annamaria (2003): "Interesse e vantaggio quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. 231/2001", *Indice penale*, 649

ASTROLOGO Annamaria e SGUBBI Filippo (2021) "sub art. 5", in LEVIS Marco e PERINI Andrea (eds): *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione* (Bologna, Zanichelli), 211

BARTOLI Roberto (2014): "Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp", *Giurisprudenza italiana*, 2566

BARTOLI Roberto (2020): "Il criterio di imputazione oggettiva", in LATTANZI Giorgio e SEVERINO Paola (eds): *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale* (Torino, Giappichelli), 171

BERNASCONI Alessandro (2018): “La responsabilità dell’ente. I criteri di imputazione. Il gruppo di imprese”, in PRESUTTI Adonella e BERNASCONI Alessandro (eds): *Manuale della responsabilità degli enti* (Milano, Giuffrè), 68;

BIANCHI Davide (2022): “Verso un illecito corporativo personale. Osservazioni ‘umbratili’ a margine d’una sentenza ‘adamantina’ nel “magma 231”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, 87

COLETTI Vittorio, SABATINI Francesco, MANFREDINI Manuela (2024): *Dizionario della lingua italiana* (Milano, Hoepli)

D’ARCANGELO Fabrizio (2020): “I criteri di imputazione sul piano oggettivo” in BASSI Alessandra e D’ARCANGELO Fabrizio (eds): *Il sistema della responsabilità da reato dell’ente* (Milano, Giuffrè), 109

DARDANO Maurizio e TRIFONE Pietro (2010): *La nuova grammatica della lingua italiana*, Bologna, Zanichelli)

DE MAGLIE Cristina (2001): “Principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1348

DE MAURO Tullio (2000a): *Il dizionario della lingua italiana* (Milano, Paravia)

DE MAURO TULLIO (2000b): *Grande dizionario italiano dell’uso* (Torino, UTET) vol. II

DE SIMONE Giulio (2002): *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231* (Padova, CEDAM).

DE SIMONE Giulio (2012): “La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi di imputazione)”, *www.penalecontemporaneo.it*,

DE SIMONE Giulio (2019): “sub Art. 5”, in CASTRONUOVO Donato, DE SIMONE Giulio, GINEVRA Enrico, LIONZO Andrea, NEGRI Daniele, VARRASO Gianluca (eds): *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi* (Milano, Wolter Kluiver), 95

DE SIMONE Giulio (2021): “Interesse o vantaggio”, in PIVA Daniele (editor) *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo* (Torino, Giappichelli), 267.

DE VERO Giancarlo (2008): “La responsabilità penale delle persone giuridiche”, in GROSSO Carlo Federico, PADOVANI Tullio, PAGLIARO Antonio (eds): *Trattato di diritto penale* (Milano, Giuffrè)

DEVOTO Giacomo, OLI Gian Carlo, TRIFONE Pietro, (2022): *Vocabolario della lingua italiana* (Milano, Le Monnier)

DI GIOVINE Ombretta (2010): “Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo” in LATTANZI Giorgio (editor): *Reati e responsabilità degli enti* (Milano, Giuffrè), 2010, 71

DROSI Vittoria (2022): “Responsabilità degli enti: lo stato dell’arte sull’autonomia del criterio del vantaggio rispetto all’interesse”, *Giurisprudenza penale web*, 2022, 1.

EPIDENDIO Tomaso (2007): “La fattispecie complessa dell’illecito amministrativo dipendente da reato”, in GIARDA Angelo, MANCUSO Enrico, SPANGHER Giorgio, VARRASO Gianluca (eds): *Responsabilità penale delle persone giuridiche* (Milano, IPSOA)

FUSCO Eugenio e PALIERO Carlo Enrico (2022): “L’“happy end” di una saga giudiziaria: la colpa di organizzazione trova (forse) il suo tipo”, *Sistema penale*, 9, 115.

F. GIUNTA (2004): “La punizione degli enti collettivi: una novità attesa”, in De Francesco Giovannangelo (editor): *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva* (Torino, Giappichelli), 35

LOTTINI Riccardo (2007): “sub art. 5” Palazzo Francesco e Paliero Carlo Enrico (eds), *Commentario breve alle leggi penali complementari* (Padova, CEDAM), 2301

MANFREDINI Manuela, SABATINI Francesco, COLETTI Vittorio, (2024): *Dizionario della lingua italiana* (Milano, Hoepli)

MANNA Adelmo (2003): “La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista” *Cassazione penale*, 1101

OLI Gian Carlo, DEVOTO Giacomo, TRIFONE Pietro, (2022): *Vocabolario della lingua italiana* (Milano, Le Monnier)

PALIERO Carlo Enrico (2004), “La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici” in DE FRANCESCO Giovannangelo (editor): *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva* (Torino, Giappichelli), 24

PALIERO Carlo Enrico e PIERGALLINI Carlo (2006), “La colpa di organizzazione” *Rivista* 231, 167

PALIERO Carlo Enrico (2018): “La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale” *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 1-2, 175;

PALIERO Carlo Enrico (2021), “Colpa di organizzazione e persone giuridiche”, in DONINI Massimo (editor) *Il reato colposo* (Milano, Giuffrè), 64

PALIERO Carlo Enrico e FUSCO Eugenio (2022): “L’“happy end” di una saga giudiziaria: la colpa di organizzazione trova (forse) il suo tipo” *Sistema penale*, 9, 115.

PALIERO Carlo Enrico e PIERGALLINI Carlo (2006), “La colpa di organizzazione” *Rivista* 231, 167

PIERGALLINI Carlo (2022): “Una sentenza “modello” della Cassazione pone fine all’estenuante vicenda “Impregilo” *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, 76

PULITANÒ Domenico (2002): “La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione” *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 415

SABATINI Francesco, COLETTI Vittorio, MANFREDINI Manuela (2024): *Dizionario della lingua italiana* (Milano, Hoepli)

SANTORIELLO Ciro (2008): “I requisiti dell’interesse e del vantaggio della società nell’ambito della responsabilità da reato dell’ente collettivo” *Rivista* 231, 3, 55

SELVAGGI Nicola (2006): *L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato* (Napoli, Jovene)

SGUBBI Filippo e ASTROLOGO Annamaria (2021) “sub art. 5”, in LEVIS Marco e PERINI Andrea (eds): *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent’anni dalla sua promulgazione* (Bologna, Zanichelli), 211

TRIFONE Pietro e DARDANO Maurizio (2010): *La nuova grammatica della lingua italiana*, Bologna, Zanichelli)

TRIFONE Pietro, DEVOTO Giacomo, OLI Gian Carlo, (2022): *Vocabolario della lingua italiana* (Milano, Le Monnier)

ZINGARELLI Nicola (2012): *Vocabolario della lingua italiana* (Bologna, Zanichelli)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>